

Reg.delib.n. **160**

Prot. n. de04-03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Modifica delibera n. 16949 dd. 30.11.1992, già modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993, n. 18240 dd. 17.12.1993, n. 5397 dd. 15.05.1998 e n. 13976 di data 11.12.1998 avente per oggetto: "individuazione del biotopo di interesse provinciale Lago di Toblino ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 14/86 e s.m. - norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno **31 Gennaio 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si Ã¨ riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**LORENZO DELLAI**

Presenti:

ASSESSORE SOSTITUTO**ROBERTO PINTER****ASSESSORI EFFETTIVI****REMO ANDREOLLI****MARCO BENEDETTI****OLIVA BERASI****SILVANO GRISENTI****MARIO MAGNANI****CLAUDIO MOLINARI****SERGIO MURARO****DARIO PALLAORO**

Assenti:

MAURO LEVEGHI

Assiste:

IL DIRIGENTE**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Con deliberazione n. 16949 dd. 30.11.1992, modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993, n. 18240 dd. 17.12.1993, n. 5397 dd. 15.05.1998 e n. 13976 di data 11.12.1998, la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Lago di Toblino" ai sensi della L.P. 23.06.1986 n. 14 e s.m.

La citata deliberazione prevedeva il divieto di entrare nella zona protetta con qualsiasi mezzo di trasporto meccanico.

In data 10 dicembre 2002 il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale presentava il progetto di collegamento ciclopedonale turistico Altopiano della Paganella nell'ambito della conferenza di Servizio finale, deliberante ai sensi del comma 2 dell'art 16 della L.p: 23/92.

Il progetto prevede il recupero di un percorso esistente, senza alcuna modifica plano-altimetrica del tracciato, in modo da ottenere il collegamento ciclo-pedonale tra la Valle dei Laghi e l'Altopiano della Paganella al di fuori degli attuali percorsi stradali. Gli interventi sono mirati principalmente alla manutenzione e al ripristino a verde della viabilit  esistente.

Il tratto compreso all'interno del biotopo "situato sul confine nord-ovest a monte delle Campagne di Castello e della Strada Statale n.45 della Gardesana Occidentale. Il percorso segue la stradina esistente sulla p.f. 2660 cc Calavino, particella parzialmente compresa nel biotopo, che entra nella Val Busa e costeggia il torrente in sponda orografica sinistra per un tratto di circa 160 m.

Considerato che, pertanto, il percorso ciclopedonale "limitato ad un tratto di modesta estensione in corrispondenza della stradina esistente ed "situato subito a monte della strada statale, si ritiene che l'esercizio di tale attività non comporti modifiche allo stato fisico e biologico tali da compromettere la salvaguardia dell'area sottoposta a tutela.

Si propone, quindi, di modificare la delibera sopra citata prevedendo la possibilità di percorrere in bicicletta la stradina esistente sulla p.f.2660 C.C. Calavino, nel tratto compreso all'interno del biotopo n.37 Lago di Toblino

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. 2306.1986 n. 24 e s.m.,
- vista la delibera n. 16949 dd. 30.11.1992, modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993, n. 18240 dd. 17.12.1993, n. 5397 dd. 15.05.1998 e n. 13976 di data 11.12.1998,
- visti gli atti citati in premessa,
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare la delibera n. 16949 dd. 30.11.1992, modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993, n. 18240 dd. 17.12.1993, n. 5397 dd. 15.05.1998 e n. 13976 di data 11.12.1998 avente per oggetto: "individuazione del biotopo di interesse provinciale Lago di Toblino ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 14/86 e s.m. - norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" ed in particolare aggiungendo a quanto disposto dal punto 3), alinea 10 della medesima deliberazione, le seguenti parole:

“ad eccezione delle biciclette sul tratto di stradina situato in corrispondenza della p.f. 2660 C.C. Calavino”

Il divieto di cui al punto 3.,alinea 10., pertanto ora così recita:

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonché entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale ad eccezione delle biciclette sul tratto di stradina situato in corrispondenza della p.f. 2660 C.C. Calavino. Non sono altresì ammessi la balneazione, l'uso dei natanti, il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo.

VF

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 2 RIFERIMENTO: 2003-S046-00009